



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

prot 8-329

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI:

Luigi COLA
Ubaldo BENVENUTI
Tirreno BIANCHI
Michele BOFFA
Fabio BROGLIA
Ezio CHIESA
Lorenzo CASTE'
Claudio GUSTAVINO
Roberta GASCO
Antonino MICELI
Rosario MONTELEONE
Minella MOSCA
Patrizia MURATORE
Giovanni PALADINI
Luigi PATRONE
Carlo VASCONI
Moreno VESCHI

**“Istituzione della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati.
(Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28
“Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza”).”**

Relazione

Il nostro ordinamento prevede strumenti per il risarcimento delle vittime di incidenti stradali, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime dell'usura ma non contempla misure e forme particolari di assistenza, sostegno e informazione a favore delle vittime di reati definiti di allarme sociale verso le quali, invece, il Consiglio dell'Unione Europea, già dagli anni ottanta, aveva chiesto agli Stati membri maggiore attenzione attraverso l'adozione di concreti provvedimenti.

In attesa di una norma nazionale con cui garantire in modo più completo le persone offese da questa categoria di reati (sono diversi i progetti di legge presentati in Parlamento), la presente proposta di legge, sulla base di esperienze portate avanti con buoni risultati da alcune amministrazioni regionali (Emilia Romagna e Lombardia) e comunali (es. Comune di Firenze), ripropone l'istituzione della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati. L'istituzione della Fondazione era, infatti, già prevista nell'articolo 10 della legge 28/04 ma è rimasta inattuata fino ad oggi.

Attraverso una formulazione più articolata della norma e con l'individuazione, seppur a grandi linee, delle finalità, dei soggetti destinatari e dell'ambito di intervento, si intende rinnovare l'impegno della Regione nella istituzione della Fondazione della quale si riconosce l'importanza, visti anche i risultati ottenuti da esperienze maturate in altre Regioni e in alcuni comuni.

Riteniamo che alle forti richieste di maggiore sicurezza avanzate ovunque dai cittadini occorre rispondere, oltre che con doverosi provvedimenti di ordine pubblico, anche in modo diverso, ad esempio attraverso iniziative di solidarietà rivolte alle vittime dei reati e ai loro familiari.

La percezione della insicurezza e della solitudine sono alimentate, infatti, anche dalla distanza con cui, talvolta, vengono avvertite nel bisogno le istituzioni. E' su questo fronte che attraverso la Fondazione si può intervenire.

In particolare, l'azione della Fondazione dovrà essere caratterizzata dalla tempestività e dalla pertinenza degli interventi, al fine di rimuovere nell'immediatezza del fatto le più rilevanti situazioni di difficoltà in cui la vittima e i suoi familiari possono trovarsi. Per limitare lo stato di disagio la Fondazione, su richiesta del Sindaco del comune in cui si è verificato il fatto criminoso o del comune di residenza della vittima, definisce nel più breve tempo possibile le modalità con cui procedere e assegna un contributo economico che, a seconda dei casi, potrà essere finalizzato a sostenere spese mediche, spese scolastiche ovvero a sostituire le mancate entrate per l'assenza dal lavoro.

Il contributo concesso alle vittime dalla Fondazione, a cui sono invitati a partecipare enti locali e associazioni di volontariato, non rappresenta, quindi, solo un importante aiuto economico ma assume anche un significato simbolico che testimonia la presenza delle comunità locali e delle istituzioni e la loro attenzione nei confronti di cittadini che hanno subito un trauma o una violenza a seguito di reati.

La Fondazione, attraverso aiuti economici e sostegno psicologico, secondo modalità che andranno meglio definite nello Statuto, perseguirà l'obiettivo di far sentire meno

sole tutte quelle persone che si trovano ad affrontare le difficoltà che possono insorgere nella vita per aver subito un reato. Poter contare su qualcuno pronto ad intervenire in proprio favore nel momento del bisogno contribuisce a superare meglio un episodio drammatico della vita: è questo lo scopo a cui si intende assolvere con l'istituzione della Fondazione.

Proposta di legge recante:

“Istituzione della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati. (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 “Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza”).”.

Articolo 1

(Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.28 Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza).

1. L’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 è sostituito con il seguente:

“Articolo 10

(Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati)

1. La Regione Liguria, in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, promuove la costituzione insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati di seguito denominata Fondazione, con sede a Genova.
2. La Fondazione ha lo scopo di offrire, con tempestività e rapidità rispetto al bisogno, un’assistenza di natura economica per alleviare il disagio delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionale e locale, qualora, da delitti non colposi, derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.
3. La Fondazione può intervenire quando il reato è avvenuto nel territorio regionale ovvero nei casi in cui il reato è avvenuto fuori del territorio regionale qualora le vittime siano cittadini residenti in Liguria.
4. La Fondazione pone in essere azioni finalizzate a rimuovere nell’immediatezza del fatto le più rilevanti situazioni di difficoltà in cui viene a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del reato fra cui in particolare: cure mediche ad elevato contenuto specialistico, sostegno scolastico per brevi periodi ai figli della vittima, contributi per il mancato introito causato dall’assenza dal lavoro.
5. La Fondazione non interviene nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso. Qualora tale evenienza sia accertata successivamente la Fondazione chiederà la restituzione delle somme versate e delle spese sostenute. La Fondazione può chiedere informazioni anche preventive alle amministrazioni pubbliche interessate.

6. La richiesta di intervento alla Fondazione è avanzata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto o dal Sindaco del Comune di residenza della vittima.
7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo Statuto della Fondazione dopo aver sentito anche agli effetti della partecipazione alla Fondazione stessa gli enti locali e gli altri soggetti di cui al comma 1.
8. La Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento della Fondazione.
9. La Regione partecipa alla costituzione del Fondo di dotazione della Fondazione.
10. La Regione può attribuire annualmente alla Fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività.
11. La Giunta, allo scopo di verificare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sottopone ogni due anni al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione."